



Comune di MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Liquidazione dei diritti di segreteria relativi al secondo trimestre 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune;
- una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, allo stesso relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

Accertato che nel **secondo trimestre dell'anno 2024** sono stati riscossi diritti di segreteria (generici/rogito/cimiteriali/carte identità/urbanistici e stampati) per complessivi € **1.733,34**, di cui per diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962) zero;

Ritenuto di dover effettuare il riparto e la conseguente liquidazione dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Considerato che il Segretario Comunale non riveste la qualifica dirigenziale;

Dato atto che come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria* al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato)* e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) *retribuzione di risultato**;
- g) *diritti di segreteria**;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Considerato che la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

D E T E R M I N A

di dare atto che nel **secondo trimestre dell'anno 2024** sono stati riscossi diritti di segreteria (generici/rogito/cimiteriali/carte identità/urbanistici e stampati) per complessivi € **1.733,34**, di cui per diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962) zero;

1) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 le somme di seguito indicate:

Missione	1.02.1.104	Codice	
Capitolo	160	Descrizione	Spese segretario e convenzione segreteria (quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale)
Articolo	8	Descrizione	
Creditore	Segretario Comunale		
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo € zero	
Causale	Quota parte diritti di rogito anno 2024 secondo trimestre		

- 2) di liquidare a favore del Segretario Comunale la somma di €. zero, (dando atto che non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento);
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Firmato digitalmente
VINETTI MAURO

